

ALLEGATO "B" AL N.14026 DELLA RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - Costituzione, Denominazione e Sede

Art. 1 - È costituito un Centro Culturale denominato "**Antiqua Marca Firmana Ente del Terzo Settore**" o, in breve, "**AMF-ETS**" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Art. 2 - L'associazione ha sede legale nel comune di Fermo (FM). Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II - Scopi e Durata

Art. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 - L'associazione ha lo scopo di organizzare, gestire e promuovere attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ed in particolare delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 lett. i).

L'Associazione vuol essere un momento di aggregazione e scambio d'idee anche finalizzato a valorizzare i talenti del fermano e suo territorio, nazionali ed internazionali.

Art. 5 - In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone, tra le altre, di:

- Promuovere Manifestazioni Culturali,
- Organizzare Mostre Personali e Collettive,
- Organizzare Concorsi, Fiere, Concerti ed Eventi in genere,
- Organizzare e realizzare corsi di formazione, lezioni, conferenze, biblioteche e/o seminari per gli associati e non, e corsi tecnici;
- Edizione e/o pubblicazione di strumenti di informazione e comunicazione,
- Recepire e sviluppare inventive dei propri associati.

Art. 6 - L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, tra le altre, la collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 7 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e purché assumano carattere secondario e strumentale, esercitare attività diverse di cui all'art. 6 del D.LGS. 117/2017, nel pieno rispetto di quanto stabilito da tale articolo. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività in parola nel bilancio di esercizio.

Art. 8 - La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO III - Patrimonio, Risorse Economiche, Scritture Contabili e Bilancio

Art. 9 - Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 10 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - A garanzia dei creditori e dei terzi l'associazione costituisce un Fondo di Dotazione pari a euro 15.000,00 (quindicimila), che è parte ideale del Patrimonio dell'associazione. Qualora il Patrimonio sia diminuito al di sotto del minimo di legge in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua reintegrazione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Art. 12 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali quote di ingresso;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. È redatto in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo deve redigere un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare delle quote associative e ad esso deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso.

TITOLO IV - Gli Associati

Art. 17 - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, giuridiche ed enti che condividono gli scopi dell'associazione e possano garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzio-

nali del sodalizio. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art. 18 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. Le persone giuridiche e gli enti che intendano diventare associate dell'associazione dovranno presentare apposita richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda, entro sessanta giorni dal ricevimento del rigetto, alla prima assemblea utile successivamente convocata, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro degli associati.

Art. 19 - Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Art. 20 - Gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea; ciascun associato ha diritto ad un voto purché iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati e maggiorenne.
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se aventi diritto al voto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, consultare i verbali dell'assemblea, nonché richiedere l'accesso per visionare gli altri documenti associativi;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e l'eventuale quota di ingres-

so secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo. Tali quote sono personali, non sono rimborsabili e non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

Art. 21. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- d) nel caso di mancato pagamento delle quote associative l'assemblea decide, su proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi tre mesi dal mancato versamento.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 22 - L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dall'opera di volontari.

Sono volontari gli associati che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO V - Organi dell'Associazione

Art. 23 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) L'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo (qualora eletto);
- e) Il Revisore (qualora eletto).

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo ed il Revisore, i componenti gli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Assemblea

Art. 24 - L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua as-

senza, dal Vicepresidente, oppure dall'associato designato dall'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, su iniziativa del Consiglio Direttivo dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La comunicazione della convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica, e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione ed inviata almeno 12 giorni (8 nel caso di comunicazione diversa dalla lettera) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, diversi dagli amministratori, sindaci o revisore, conferendo delega scritta. Ciascun associato, può essere portatore di un numero massimo di una delega.

Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di impedimento da persona nominata dall'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 25 - Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva gli eventuali regolamenti;
- g) delibera sullo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sull'esclusione degli associati, nonché sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio Direttivo riguardanti il respingimento delle domande di ammissione ad associato;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-

l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 26 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati, aventi diritto al voto, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, aventi diritto al voto.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Consiglio Direttivo

Art. 27 - Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti, determinato dall'assemblea in sede di nomina. La maggioranza dei componenti debbono essere scelti tra gli associati. I componenti restano in carica da uno a tre anni, tempo determinato dall'assemblea in sede di nomina, e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica, e possono essere rieletti. Il componente del Consiglio Direttivo decade qualora sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario che funge anche da Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti ovvero su iniziativa del Presidente. Nella prima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dovrà pervenire ad ogni componente almeno 5 giorni prima della riunione; nei casi di urgenza può essere convocato con preavviso di almeno quarantotto ore. L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché le materie da trattare e spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno si opponga. Alle riunioni pos-

sono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con gli scopi dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'associazione o al buon corso dell'attività.

Nel caso venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente dovrà convocare l'assemblea per la sostituzione entro 45 giorni; i componenti così nominati scadranno con gli altri componenti. Quando venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 28 - Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, nonché predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre all'assemblea;
- c) redigere il bilancio di esercizio, e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un bilancio preventivo entro la data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente;
- d) determinare il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le relative spese;
- e) eleggere il Presidente;
- f) nominare il Vicepresidente ed il Segretario che funge anche da Tesoriere;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, che possono essere anche non associati, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee anche qualora non abbiano diritto; conferire mandati od incarichi a soggetti per il compimento di singoli atti;
- m) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- n) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea, e sottoporre ad essa possibili proposte e mozioni.

Presidente - Ufficio di presidenza

Art. 29 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza; si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, nonché su iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Assemblea; presiede i due organi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 30 - Il Vicepresidente, nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 31 - Il segretario, nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri, dà esecuzioni alle decisioni del presidente, coadiuva quest'ultimo alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Ad esso il Consiglio Direttivo può attribuire autonomia di decisione per materie determinate e per determinati limiti di spesa.—

Uno stesso consigliere può assumere l'incarico di Vicepresidente e di Segretario contemporaneamente.

Organo di controllo

Art. 32 - La nomina dell'organo di controllo è facoltativa, salvo quanto previsto dalla legge. Se nominato, l'Organo di Controllo dura in carica tre anni, e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno successivo alla nomina. L'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico ovvero da un Collegio, composto ed operante ai sensi della normativa vigente. L'assemblea che provvede alla nomina stabilisce la composizione dell'organo.

Revisore

Art. 33 - Al superamento dei limiti che la rende obbligatoria, l'assemblea nomina un revisore, nominato ed operante ai sensi della disciplina vigente.

L'assemblea può attribuire l'esercizio della revisione legale all'Organo di Controllo, qualora siano presenti i requisiti legali richiesti.

TITOLO VI - Scioglimento norme finali e di rinvio

Art. 34 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio

residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto e nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai libri sociali obbligatori, tra cui il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione, qualora lo richiedano, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo.

Art. 36 - L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 37 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 38 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Giulio Cesare Vinci Gigliucci

Alessandro Mori Notaio

